



Sent. 303/2021

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Massimo Chirieleison

Giudice

Pierpaolo Grasso

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 29934 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di:

- Maison Varlese Hotels s.r.l. unipersonale (C.F. 09547130964) in persona del legale rappresentate p. t, con sede legale in Milano, Via Mac Mahon 45/A, gerente la struttura ricettiva esercitata sotto l'insegna "Hotel Boutique Duomo", sita in Milano in via Mac Mahon n. 45/A;

- Troia Francesca, nata a Napoli il 20/02/1951, (C.F. TROFNC51B60F839I) personalmente e nella qualità di legale rappresentante della società Maison Varlese Hotels s.r.l. unipersonale;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udito, all'udienza del 20 ottobre 2021, con l'assistenza del segretario d'udienza, dott.ssa Irene Laganà, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Papa, non comparsi i convenuti.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 1 dicembre 2020 la Procura regionale ha convenuto in giudizio gli epigrafati soggetti, per ivi sentirli condannare al pagamento della somma pari ad €.98.645,00 in favore del Comune di Milano o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Riferisce la Procura che il fascicolo istruttorio è stato aperto a seguito di denuncia del Comune di Milano del 4 dicembre 2018 con la quale è stato segnalato l'omesso riversamento nelle casse comunali delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno da parte della Sig.ra Troia Francesca, nella qualità di rappresentante legale della società Maison Varlese Hotels s.r.l. unipersonale gerente la struttura ricettiva esercitata sotto l'insegna Hotel Boutique Duomo, per il periodo dal 13.09.2016 al 30.04.2018, per un totale complessivo di euro 98.645,00.

In particolare, ripercorso l'iter che ha portato all'approvazione dell'imposta di soggiorno nel comune meneghino e la determinazione annuale delle tariffe, la Procura evidenzia che, per la struttura in questione, la tariffa è stata fissata, per il periodo attenzionato, nella misura di 5 euro per persona a notte.

Richiamato l'obbligo per i gestori di presentare la dichiarazione mensile delle presenze registrate in struttura e di riversare le somme incassate nelle casse comunali, ha esposto che il gestore non ha adempiuto agli obblighi di riversamento per il settembre 2016 – aprile 2018.

Precisa, poi, che, con riferimento ai periodi 01/09/2016 – 30/09/2016 e 01/01/2017-31/07/2017, gli importi relativi ai mancati riversamenti dell'imposta di soggiorno sono stati determinati in relazione agli effettivi

pernottamenti dichiarati dal gestore, mentre, con riferimento ai periodi 01/10/2016-31/12/2126 e 01/08/2017-30/04/2018, per i quali il gestore non ha presentato la prescritta dichiarazione mensile, gli importi sono stati calcolati, in via cautelativa, sulla base della massima capacità ricettiva della struttura, secondo la tabella riportata a pagina 4 del libello introduttivo.

A seguito di invito a dedurre, in assenza di controdeduzioni, è stato depositato l'atto di citazione con il quale la Procura regionale chiede il ristoro della somma sopra indicata, di cui €.27.470,00 a titolo di imposta calcolata sulla scorta delle dichiarazioni rese (mese di settembre 2006 e periodo gennaio/luglio 2017) ed €.71.175,00 a titolo di imposta calcolata sulla scorta della massima capacità della struttura ricettiva (periodo ottobre/dicembre 2016 e periodo settembre 2017/aprile 2018)

Dopo aver richiamato la normativa che ha nuovamente istituito l'imposta di soggiorno, la natura di agente contabile riconosciuta al soggetto operante presso la struttura ricettiva ed aver argomentato in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti la Procura, in estrema sintesi ravvisa gli estremi per chiedere la condanna degli odierni convenuti nei termini predetti, in ragione anche della condotta connotata da dolo.

I convenuti non si sono costituiti

All'udienza del 20 ottobre 2021 il rappresentante della Procura regionale ha insistito per l'integrale accoglimento delle richieste formulate

DIRITTO

Va preliminarmente statuita la contumacia delle parti convenute, ritualmente evocate in giudizio e non costituite.

Sempre in via preliminare, va affermata la giurisdizione di questa Corte

sulla fattispecie contestata dalla Procura anche a seguito della novella introdotta dall'articolo 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020 n.34, convertito nella legge n.77/2020, come ormai pacificamente chiarito dalla giurisprudenza contabile.

Infatti sul punto appare sufficiente richiamare l'esaustiva motivazione, fornita in fattispecie analoga, secondo la quale *“Il gestore della struttura ricettiva, quale soggetto che incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, sia che venga sia che non venga considerato come soggetto passivo dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto a cui il presupposto del tributo medesimo si riferisce) risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta. Alla stregua di tale classificazione, il gestore-responsabile di imposta risulta essere, in ogni caso, soggetto passivo di una obbligazione tributaria riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno”*. (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 12 febbraio 2021, 38)

Come già chiarito, poi, in ulteriore pronuncia, avendo la novella normativa pacifica portata innovativa e non già interpretativa, resta ferma la giurisdizione di questa Corte sulle condotte dannose (nella specie omissive)

poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n.34 del 2020 (cfr. Corte dei conti sez. Giurisdiz. Lombardia 6 maggio 2021 n.159).

Nel merito, l'azione è fondata atteso che dagli atti emerge *ictu oculi* il mancato riversamento delle somme riscosse sia per i periodi per i quali è stata regolarmente resa la prescritta dichiarazione sia per quelli in cui non è stata resa affatto.

I convenuti, come già accennato sono rimasti contumaci non fornendo alcuna contraria argomentazione a fronte della prospettazione accusatoria.

Con riferimento, tuttavia, alla quantificazione del danno erariale contestato, il Collegio ritiene che, assenza di espressa previsione regolamentare, non possa trovare pieno accoglimento la tesi secondo la quale, in assenza di dichiarazione del gestore ed in assenza di ulteriore prova, l'imposta non versata debba coincidere con la capacità massima giornaliera della struttura ricettiva.

Nel caso di specie, in ragione delle presenze effettivamente riscontrate nei mesi in cui è stata effettuata la dichiarazione (la cui imposta non risulta versata), il Collegio ritiene di poter presuntivamente desumere, in modo analogo e ragionevole, anche il numero delle presenze dei periodi non oggetto di dichiarazione, al fine di determinare, anche in misura più equa, l'importo dell'imposta non riversata.

Sulla scorta di quanto sopra dedotto, l'importo da riversare può essere rideterminato in €. 68.675,00.

Pertanto gli odierni convenuti, per la evidente condotta dolosa, vanno condannati al pagamento a favore del Comune di Milano della somma sopra indicata in solido fra loro, oltre rivalutazione dalla data del dovuto

versamento al deposito della sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando

CONDANNA

previa dichiarazione di contumacia ex art.93 c.g.c., la società Maison Varlese Hotels s.r.l. unipersonale e la sig.ra Troia Francesca al pagamento, in favore del Comune di Milano, dell'importo pari ad € 68.675,00, oltre rivalutazione dalla data del dovuto versamento al deposito della sentenza e interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito al saldo effettivo, in solido fra loro.

Condanna i suddetti convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 335,13 (trecentotrentacinque/13).

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2021.

L'estensore

Il Presidente

Pierpaolo Grasso

Vito Tenore

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in segreteria il giorno 10.11.2021

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Salvatore Carvelli

firmato digitalmente